

Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture

Documento di consultazione

Nota illustrativa

Sommario

1.	Premessa
2.	Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali4
<i>3</i> .	Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione 6
4.	Le premesse al bando-tipo
<i>5</i> .	Oggetto ed importo dell'appalto7
6.	Soggetti ammessi alle gare
<i>7</i> .	Condizioni di partecipazione
8.	Verifica dei requisiti di partecipazione11
9.	Visione della documentazione di gara e sopralluogo11
10.	Chiarimenti e comunicazioni
11.	Modalità di presentazione della documentazione
12.	Subappalto
13.	Ulteriori disposizioni
<i>14</i> .	Cauzioni e garanzie
<i>15</i> .	Pagamento in favore dell'Autorità
<i>16</i> .	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa15
<i>17</i> .	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte18
18.	Contenuto della Busta A – documentazione amministrativa
19.	Contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa
20.	Contenuto della busta C – offerta economica21
21.	Procedura e criterio di aggiudicazione21
22.	Verifica di anomalia delle offerte25

1. Premessa

L'articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) stabilisce che "i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo". In base a tale previsione, come noto, la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (nel seguito, "Avcp") ha emanato la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, denominata "Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici", con la quale è stato fornito il quadro giuridico di riferimento relativamente alla individuazione delle cause tassative di esclusione dalle procedure di gara conformi al nuovo dettato normativo.

Come anticipato nella stessa determinazione, e come previsto dal medesimo art. 64, comma 4-bis, l'Autorità sta procedendo ad elaborare specifici modelli (bandi-tipo) distinti in base all'oggetto del contratto – lavori, servizi e forniture – che, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione già indicate in via generale, contengono le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara.

Relativamente agli appalti di servizi e forniture, sulla base delle osservazioni pervenute in esito ad una procedura di consultazione degli operatori del mercato svoltasi nel mese di marzo 2013, è stato emanato il bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1 per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.

Occorre evidenziare che nel corso dell'elaborazione di tale bando-tipo, l'Autorità ha potuto riscontrare come molte prescrizioni in esso contenute possono essere applicate a tutti i contratti pubblici di servizi e forniture. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni del citato bando-tipo relative ai soggetti ammessi alle procedure, alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara, ai requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa, all'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla verifica di anomalia dell'offerta. Pertanto, si ritiene utile procedere alla predisposizione di un modello di riferimento per i contratti pubblici di servizi e forniture che disciplini gli aspetti comuni alle varie tipologie di appalto in essi presenti.

Il bando-tipo potrà costituire la base di partenza per elaborare, tenendo conto delle osservazioni provenienti dal mercato, modelli per ulteriori procedure di gara o modelli specifici di settore ovvero

ulteriori strumenti regolatori, come le linee guida, su materie o ambiti merceologici che si riterranno particolarmente rilevanti o critici. L'operazione, inoltre, ponendosi in rapporto di complementarietà con la predisposizione dei bandi-tipo per i lavori pubblici in corso di definizione, contribuirà al processo di standardizzazione della documentazione di gara nei due comparti – lavori e servizi e forniture.

Con il presente atto s'intende, quindi, sottoporre a consultazione un modello di disciplinare che possa essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento di servizi e forniture in generale, ad esclusione dei servizi di pulizia per i quali si deve far riferimento al citato bando-tipo n. 1/2014.

Il sistema di affidamento considerato è quello di cui agli artt. 53 e 83 del Codice, ovvero la procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il modello è corredato dalla presente nota che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne illustra le caratteristiche, con particolare riguardo alle parti vincolanti e all'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Lo schema di bando-tipo tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l'1 per mille e l'1 percento del valore della gara.

L'Autorità procederà attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni normative.

2. Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali

Il modello si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara, ma per i quali residua – in capo alle stazioni appaltanti – un margine di discrezionalità nella definizione della relativa disciplina (ad esempio, in relazione alle modalità di effettuazione del sopralluogo ove sia previsto come obbligatorio).

Le parti a contenuto discrezionale devono essere compilate dalle stazioni appaltanti secondo le proprie specifiche esigenze, seguendo le istruzioni di compilazione riportate nel modello. In alcuni casi, nel bando-tipo, è già prevista una ipotesi di formulazione, ma la soluzione proposta, corrispondente ad una delle possibili soluzioni legittimamente adottabili, non è vincolante e pertanto potrà essere disciplinata diversamente dalle amministrazioni aggiudicatrici senza necessità di motivazione.

Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante, invece, sono riprodotte le informazioni che – secondo la normativa vigente – devono essere riportate nella documentazione di gara, tra cui, *in primis*, le cause di esclusione, nonché le ulteriori informazioni utili che, ai sensi dell'art. 64 del Codice, integrano il contenuto del bando di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del bando-tipo e sono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività. Si chiarisce, pertanto, che le eventuali deroghe al bando-tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell'introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-*bis*, atteso che le stesse sarebbero affette da nullità ¹. Oltre alle suddette prescrizioni che, come sopra rilevato, integrano il contenuto necessario del disciplinare, le stazioni appaltanti possono scegliere d'integrare il modello proposto mediante l'inserimento di ulteriori indicazioni e chiarimenti senza necessità di motivazione, salvo che l'integrazione comporti la previsione di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste nel modello, dovendo, in tal caso, nel senso e nei limiti dei principi sopra espressi, motivare specificatamente la deroga.

Nel modello, inoltre, è data evidenza ad una serie di prescrizioni facoltative e soluzioni alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa [ad esempio, i metodi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al punto II) dell'Allegato P al Regolamento]; anche in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione.

Resta fermo che tali prescrizioni, una volta liberamente scelte dalle stazioni appaltanti, vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l'amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Il modello elaborato contiene gli elementi essenziali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara e non può essere ritenuto esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Si evidenzia che nel caso delle gare gestite con sistemi telematici, si deve integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento in materia, mentre, per le

¹ Ne consegue che, rispetto alle cause tipizzate nella determinazione n. 4/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero agli ulteriori criteri previsti dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice.

procedure indette dalle centrali di committenza, i modelli predisposti potranno essere utilizzati nei limiti di compatibilità con le specificità degli istituti. Opportune integrazioni dovranno essere apportate anche per le gare suddivise in più lotti.

Come sopra rilevato, nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante sono contenute le cause di esclusione ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, già tipizzate con l'atto di determinazione n. 4 del 2012, al quale si fa espresso rinvio per le parti non riproducibili nella documentazione di gara. Sotto la veste grafica, le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre la relativa prescrizione è preceduta dal simbolo "▶".

3. Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione

Nel bandi-tipo sono riportate alcune clausole utili ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure ed alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici. Si evidenziano, in particolare, quelle previste dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) relative al rispetto dei protocolli di legalità tra stazione appaltante e prefetture e del codice di comportamento della stazione appaltante (cfr. par. 15.10.3-4 dello schema di disciplinare), ove presenti. In relazione ai protocolli di legalità, si evidenzia la possibilità, per quelli di "nuova generazione" di introdurre la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati, secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C delle "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" (cfr. protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014).

Nel bando-tipo, inoltre, si fa riferimento al requisito di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." In base alla citata previsione, è inserita la dichiarazione da parte del concorrente circa il possesso di tale requisito [cfr. par. 15.2, lett. m), dello schema di disciplinare di gara] secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione Autorità dell'11 settembre 2013, n. 72.

Altra previsione riguarda la stipulazione del contratto, che dovrà effettuarsi solo all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del

possesso dei requisiti prescritti (cfr. par. 10.5 dello schema di disciplinare di gara).

Sempre in tema di misure a tutela della legalità, si evidenzia che, in base all'art. 26 della direttiva 2014/24/UE, tra le forme di irregolarità delle offerta è ricompreso anche il caso di offerte "in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione". E', quindi, possibile ipotizzare, all'esito del recepimento della direttiva, un'ulteriore ipotesi di esclusione dalle gare in relazione al verificarsi di tale fattispecie, la cui esatta delimitazione, tuttavia, non può che essere rimessa alla definizione del concetto di "prova" secondo il diritto interno.

4. Le premesse al bando-tipo

Il paragrafo "Premesse" è dedicato all'inserimento delle informazioni generali sull'appalto (descrizione dei servizi o delle forniture, denominazione della stazione appaltante che bandisce la gara, procedura adottata, elenco della documentazione di gara, ecc.). Questa parte può essere implementata dalla stazione appaltante con l'inserimento di ulteriori informazioni utili, quali l'indicazione del RUP o i contatti della stazione appaltante. Parimenti, il paragrafo potrà essere utilizzato per indicare la motivazione della richiesta di un determinato fatturato che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice, costituisce una condizione di legittimità del requisito ovvero – in adempimento quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis, del Codice, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 1. 9 agosto 2013, n. 98 – per indicare le motivazioni circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ovvero delle deroghe al bando-tipo.

5. Oggetto ed importo dell'appalto

Nel successivo paragrafo "Prestazioni oggetto del servizio/fornitura, modalità di esecuzione e importo a base di gara" sono contenute le informazioni generali sull'oggetto e sull'importo dell'appalto, da compilarsi in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante.

In particolare, viene riportato l'importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d'appalto per la durata contrattuale, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante potrà, in caso di appalto di servizi, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.

Il modello richiama l'attenzione sulla necessità di specificare le prestazioni oggetto dell'appalto con l'indicazione del CPV, nonché, in caso di servizi, le eventuali prestazioni a carattere principale e accessorio. Tale scomposizione rileva, come noto, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

Attenzione, inoltre, è posta sul tema della programmazione e progettazione del servizio/fornitura. Come evidenziato dall'Avcp nella determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, denominata "Linee

guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture", alla quale si rinvia per ulteriori dettagli, la predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, appare uno strumento indispensabile per il corretto svolgimento della concorrenza nelle gare d'appalto e per il controllo sulla fase esecutiva.

In tema di importo ed oggetto dell'appalto, si richiama il dovere delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Come previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del Codice, e confermato dalla nuova Direttiva 2014/24/CE (cfr. considerando 78), tale suddivisione è finalizzata a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. A titolo esemplificativo, l'opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolo - o le forniture debbano essere consegnate – su 0 sedi, più immobili eventualmente dislocati provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire.

Si noti che la possibilità di suddividere in lotti funzionali può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, a favorire lo sviluppo della concorrenza e a contenere i rischi di gestione dei contratti. In presenza di un numero molto elevato di lotti, ad esempio di tipo geografico, può essere utile valutare l'opportunità di porre un limite al numero di lotti che possono essere assegnati ad uno stesso concorrente, fermo restando che ogni operatore economico dovrebbe avere la possibilità di concorrere per tutti i lotti previsti in gara. Tale limite, se ben calibrato, cioè tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti, e dei potenziali concorrenti per ciascun lotto, può incoraggiare la partecipazione delle imprese, e quindi favorire lo sviluppo della concorrenza, avuto riguardo al fatto che soprattutto quelle medio-piccole e più giovani potrebbero essere indotte a partecipare alla gara (presentando offerte vantaggiose) ben sapendo che non tutta la posta in palio sarà assegnata ai partecipanti più grandi/esperti. In questa direzione muove anche il legislatore comunitario che al considerando 79 della Direttiva 2014/24 si spinge anche oltre laddove prevede la possibilità di porre un limite al numero di lotti sui quali i concorrenti possono presentare offerta (e non solo quindi ai lotti aggiudicabili).

Si sottolinea che l'utilizzo di questo strumento è strettamente connesso con una profonda conoscenza del mercato con particolare riferimento alle concrete possibilità di aumento della partecipazione ed alla consapevolezza che qualora il limite sia "stringente", ovvero vi sono effettivamente dei concorrenti che risultano vincitori di un numero di lotti il cui valore è superiore

alla loro capacità economica, la stazione appaltante dovrà riassegnare i lotti in "eccesso" al concorrente che segue in graduatoria e quindi a condizioni meno vantaggiose².

Un altro aspetto disciplinato nel primo paragrafo attiene alla flessibilità del contratto. A tale riguardo, tra le parti facoltative, è prevista, per i servizi, la possibilità di ricorrere alla c.d. "ripetizione di servizi analoghi", nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 57, comma 5, lett. a), del Codice, relativa all'affidamento dei servizi complementari, non previsti nel progetto e nel contratto iniziale, ove si verifichino i presupposti di cui al medesimo articolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, ai fini del calcolo del valore del contratto, è necessario determinare il valore complessivo dell'appalto come somma dell'importo a base di gara (al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e delle eventuali opzioni o rinnovi. In base a tale disposizione, come indicato nel paragrafo 1.5. del modello di disciplinare, è necessario che le stazioni appaltanti calcolino tale valore sommando all'importo a base di gara gli importi connessi all'eventuale previsione di servizi analoghi.

Per le forniture, il modello di disciplinare prevede la possibilità di cui all'art. 57, comma 3, lett. b), del Codice, relativa alle consegne complementari effettuare dal fornitore originario, alle condizioni stabilite nella medesima disposizione. Benché per l'attivazione delle consegne complementari non sono previste le condizioni fissate dal Codice per i servizi analoghi – che devono essere espressamente previsti nel bando iniziale, conformi al progetto di base aggiudicato con procedura aperta o ristretta e computati a fini del calcolo del valore stimato dell'appalto – per ragioni di trasparenza verso il mercato, si ritiene opportuno prevedere sin dal bando la fattispecie qualora la stazione appaltante ritenga plausibile/probabile il ricorso alle consegne complementari in relazione alla programmazione effettuata ed alla natura dei beni da acquistare.

Un ulteriore aspetto relativo alla flessibilità del contratto riguarda l'inserimento di eventuali condizioni particolari di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 69 del Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere facoltativo all'Autorità (comma 3). In tale parte, anch'essa indicata come facoltativa, la stazione appaltante potrà inserire tutte le particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, possono riguardare aspetti ambientali o sociali (cfr. art. 69, commi 1 e 2). In tale ambito, per gli appalti di servizi, potranno rientrare, ad esempio, le c.d. "clausole sociali" relative al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, per la quale è stato inserito un esempio di possibile formulazione. Si ricorda che, per costante giurisprudenza (cfr. parere dell'Avcp AG 25/13), tale clausola non deve essere intesa come

² In tali casi si pone, per la stazione appaltante, il problema di quali lotti assegnare a ciascun concorrente risultato primo in graduatoria su un numero di lotti superiore alla propria capacità. La stazione appaltante, in sostanza, dovrà stabilire nel bando di gara il criterio di assegnazione dei lotti. Sul punto, si veda la deliberazione dell'Avcp del 25 Febbraio 2010, n. 10 che illustra alcuni possibili metodi ed i connessi vantaggi e svantaggi.

un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. Nell'eventuale applicazione della clausola appare, quindi, opportuno procedere ad una adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono³.

Si rammenta, altresì, che ogni eventuale condizione particolare di esecuzione del contratto deve essere ben evidenziata nei documenti di gara e, in particolare, nel bando e nel capitolato prestazionale. Infatti, poiché tali clausole implicano una parziale deroga alla disciplina comunitaria, ragioni di opportunità inducono a suggerire una previsione espressa e facilmente individuabile della stessa, mediante formulazione idonea ad evidenziare la specificità esecutiva. Analoga attenzione deve essere prestata affinché gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni particolari di esecuzione previste dal Capitolato prestazionale (cfr. pareri dell'Avcp, AG 19/13, AG 20/13 e AG 39/13) – aspetto espressamente previsto nel modello di disciplinare.

6. Soggetti ammessi alle gare

Nel paragrafo sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall'art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell'Avcp del 21 ottobre 2010, n. 7)⁴.

Tra i soggetti elencati è prevista anche la figura dell'aggregazione di imprese di rete. Nel paragrafo "Contenuto della busta A-documentazione amministrativa" sono disciplinate le modalità di partecipazione e di presentazione dei documenti che gli operatori economici aderenti al contratto di rete devono esibire ai fini dell'ammissione alla gara, secondo le indicazioni già fornite dall'Avcp nella determinazione del 23 aprile 2013, n. 3.

³ Si rammenta, inoltre, che la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può diventare criterio di valutazione dell'offerta tecnica (cfr. deliberazione Avcp del 21 novembre 2012, n. 100).

⁴ A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: la circostanza che i soggetti concorrenti possano essere ricondotti nel novero degli enti che, ancorché privi di personalità giuridica, "offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Codice; la verifica degli effettivi scopi istituzionali dei soggetti concorrenti, in ragione delle relative disposizioni istitutive e statutarie e la compatibilità con l'oggetto dell'affidamento.

7. Condizioni di partecipazione

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato "Condizioni di partecipazione" richiamano le cause di esclusione previste dall'art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice.

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto *ope legis* di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). Secondo la norma citata "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

In coerenza con la normativa suddetta, il modello di disciplinare riporta l'apposita dichiarazione relativa al possesso del requisito secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell'Autorità dell'11 settembre 2013, n. 72.

8. Verifica dei requisiti di partecipazione

Per la verifica del possesso dei requisiti si fa riferimento all'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'Avcp con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, in applicazione dell'art. 6-*bis*, comma 3, del Codice. Si evidenzia che l'utilizzo del sistema è obbligatorio a far data dal 1° luglio 2014⁵.

9. Visione della documentazione di gara e sopralluogo

Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente. Il dato normativo di riferimento va rinvenuto nell'art. 32

⁵ Si veda il comma 15-ter dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 2013 n. 150 convertito in l. 7 febbraio 2014, n. 15.

della 1. 18 giugno 2009, n. 69 e nel comma 7-bis dell'art. 66 del Codice, introdotto dall'art. 26 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, a tenore del quale, la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle per le quali il Codice prevede forme di pubblicità legale deve avvenire esclusivamente in via telematica. In base al comma 1-bis, dell'art. 26, introdotto in sede di conversione, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal gennaio 2016.

Resta fermo che la stazione appaltante ha la facoltà di prevedere anche il ritiro presso i propri uffici, secondo le modalità che dovranno essere specificate caso per caso.

Come già chiarito dall'Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può prescrivere che la mancata effettuazione del sopralluogo sia a pena di esclusione qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. In linea con tale orientamento, il disciplinare attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere o meno l'obbligatorietà del sopralluogo, fermo restando che la stazione appaltante deve esplicitare nel disciplinare di gara la propria scelta.

Qualora si opti per l'obbligatorietà, il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, ecc.). Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

10. Chiarimenti e comunicazioni

Il paragrafo "Chiarimenti" fornisce gli elementi di base che le stazioni appaltanti devono considerare per disciplinare eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, con particolare riguardo alle modalità e ai termini per la presentazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del Codice le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi o nelle lettere di invito l'obbligo per i candidati o concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per le eventuali comunicazioni. A tale riguardo, come anche chiarito dall'Avcp e specificato nel modello di disciplinare, si ritiene che, seppur obbligatoria, tale indicazione non costituisca causa di esclusione, ma comporti solo l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute.

Si evidenzia che, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti che siano anche pubbliche amministrazioni, qualora intendano avvalersi per le comunicazioni la posta elettronica, devono utilizzare esclusivamente quella certificata.

11. Modalità di presentazione della documentazione

Il paragrafo 7 regolamenta le modalità di presentazione della documentazione da parte del concorrente mediante il richiamo alla disciplina prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

12. Subappalto

Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara.

Conformemente a quanto già affermato dall'Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, infatti, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

In merito ai limiti al subappalto si ricorda che secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, condiviso anche dall'Avcp (cfr. parere sulla normativa del 20 dicembre 2012), la stazione appaltante può introdurre limiti ulteriori all'utilizzo del subappalto a condizione che ricorrano esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa, ovvero legate alla tipologia del servizio da affidare (es. prestazioni *intuitu personae*), tali da essere proporzionati al principio di massima partecipazione e al sacrificio della libertà imprenditoriale degli operatori economici che da essi consegue. Eventuali restrizioni alla possibilità di subappaltare i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere adeguatamente motivate.

Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l'esclusione del concorrente, potendo al più comportare l'esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione (cfr. parere di precontenzioso del 14 febbraio 2013, n. 13).

13. Ulteriori disposizioni

Nel paragrafo "Ulteriori disposizioni" sono contenute una serie di norme volte a completare le regole della gara. Tra queste si evidenziano, in particolare, il periodo temporale per cui il concorrente è vincolato all'offerta presentata e la possibilità di non procedere all'aggiudicazione della gara in presenza di una sola ovvero due offerte valide e, più in generale, in presenza di offerte che non sono ritenute congrue dalla stazione appaltante.

Il modello, inoltre, tiene conto anche delle modifiche apportate dal d.l. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, al regime di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi di gara.

In particolare l'art. 26 del citato decreto, modificando gli artt. 66 e 122 del Codice, ha eliminato l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani ed ha previsto quale forma obbligatoria di pubblicità legale la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla quale si aggiunge la pubblicazione on line sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Osservatorio. Conseguentemente è stata riprodotta la prescrizione di cui al comma 7-bis dell'art. 66, introdotto dal citato decreto, relativa all'obbligo di rimborso a carico dell'aggiudicatario delle sole spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

14. Cauzioni e garanzie

Il paragrafo 11, "Cauzioni e garanzie richieste", riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria.

Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l'art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l'art. 11, comma 6, del Codice, tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. E' fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 75 del Codice, la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la cauzione con autentica della sottoscrizione. Nell'evidenziare la necessità di porre attenzione all'idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, si segnala che l'esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l'affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati in sede di eventuale escussione della cauzione. Tale facoltà, la cui compatibilità con il vigente quadro normativo è confermata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387), risponde, infatti, all'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia. Al riguardo è opportuno considerare che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione, e solo l'autenticazione di quest'ultima garantisce l'amministrazione perché determina la piena prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c. in ordine alla provenienza della sottoscrizione,

impedendone il successivo disconoscimento (cfr. pareri Avcp di precontenzioso del 19 giugno 2013, n. 102 e dell'8 ottobre 2009, n. 104).

Tra le prescrizioni facoltative relative alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione è stata inclusa anche l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante. Anche tale prescrizione, al pari della richiesta della autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia e in passato l'Avcp, supportata dalla giurisprudenza, ha avuto modo di esprimersi nel senso della legittimità di una clausola espulsiva di tale tenore (cfr. parere Avcp di precontenzioso dell'8 maggio 2008, n. 141).

Il modello riporta, infine, le condizioni per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Al riguardo, come già chiarito dall'Avcp con la determinazione dell'11 settembre 2007, n. 7, la riduzione del 50% dell'importo della cauzione definitiva prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice per i lavori pubblici può essere applicata anche al settore dei servizi e forniture.

Vengono, altresì, fornite specifiche indicazioni per l'operatività della riduzione della garanzia nel caso di raggruppamenti e consorzi. E', infine, previsto lo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice (sul punto, cfr. anche deliberazione dell'Avcp del 10 ottobre 2012, n. 85).

15. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità. Le istruzioni per il calcolo dell'importo e per le modalità di versamento sono indicate nella deliberazione Avcp del 21 dicembre 2011. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, di conseguenza, il mancato versamento ovvero la mancata comprova del pagamento costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.

16. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Il paragrafo 13, "Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa", contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara.

In generale si richiama il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui le stazioni appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Rientra, infatti, nella discrezionalità dell'amministrazione procedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr. *ex multis*: C. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8914; IV, 15 settembre 2006, n. 5377; V, 23 dicembre 2008, n. 6534; VI, 4 giugno 2009, n. 3448).

In tema di idoneità professionale i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 39 del Codice.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dagli art. 41 e 42 del Codice. E' facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l'esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

In tema requisiti di capacità economica, si deve ricordare che, l'art. 41, comma 2, secondo periodo, del Codice, stabilisce che "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato". Alla luce di tale disposizione, tra l'altro confermata dalla nuova direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE, è necessario indicare una congrua motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale motivata in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Relativamente all'entità del fatturato, si ricorda che la richiesta dei requisiti deve essere valutata non in astratto ma in relazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara. L'Avcp, al pari della giurisprudenza, ha più volte affermato che la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell'importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza (cfr. deliberazioni n. 20, 33 e 62 del 2007 e pareri 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010; in tal senso anche il considerando 83 e l'art. 58 della Direttiva 2014/24).

Anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria, in conformità all'art. 275, comma 2, del Regolamento, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria. A tale proposito, come già indicato nella determinazione dell'Avcp del 10 ottobre 2012, n. 4, tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta

di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e accessorio in cui i servizi si suddividono. Tale scomposizione rileva, in particolare, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di tipo verticale, in ordine ai quali si rammenta che le prestazioni principali, anche in termini economici, possono essere svolte soltanto dal soggetto che svolge le funzioni di mandatario (cfr. art. 37, comma 2, del Codice).

In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42 del Codice, il disciplinare prevede il requisito relativo allo svolgimento di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara, con indicazione, a scelta della stazione appaltante, del numero, della tipologia e dell'importo minimo necessari per la partecipazione alla gara. Anche in questo caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 275, comma 2, del Regolamento, la stazione appaltante deve specificare il requisito, di carattere maggioritario, che il soggetto mandatario o indicato come tale deve possedere in caso di partecipazione in forma raggruppata/aggregata/consorziata. Si ricorda che, a differenza "divisibili" i dei requisiti di fatturato che sono tra vari componenti il raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete, il requisito relativo al c.d. "servizio/fornitura di punta" non è frazionabile e, quindi, deve essere posseduto interamente dalla mandataria.

Per il settore dei servizi in merito ai c.d. "servizi analoghi", è opportuno che la stazione appaltante qualifichi nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati "equivalenti" a quelli oggetto di gara. In particolare, tale qualificazione potrebbe essere effettuata in relazione all'entità dell'appalto, alla natura e alla tipologia di servizi richiesti, o ad altri elementi caratterizzanti il servizio/fornitura da svolgere. L'individuazione dei servizi analoghi deve avvenire nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui all'art. 2 del Codice; pertanto, è necessario che le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, in relazione al caso concreto, bilancino adeguatamente l'esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguata esperienza nello specifico settore di interesse con quella di garantire il più ampio confronto concorrenziale in gara. Tale principio si applica naturalmente anche alle "forniture analoghe".

Il modello di disciplinare prevede, altresì, ai sensi dall'art. 43 del Codice, la possibilità di inserire tra i requisiti di partecipazione eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizio o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'art. 43 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti richiesti dalla *lex specialis* che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite

della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto (cfr. da ultimo, parere precontenzioso dell'Avcp del 17 luglio 2013, n. 112). Ad esempio, si ritiene ammissibile la possibilità di richiedere la certificazione "SA 8000" (Social Accountability 8000), che costituisce una certificazione etica aziendale volontaria, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e della salubrità sul posto di lavoro (cfr. deliberazione dell'Avcp del 23 febbraio 2011, n. 28).

Altre certificazioni, da prevedere nei casi appropriati, potrebbero riguardare eventuali misure connesse alla gestione ambientale che, ai sensi dell'art. 44 del Codice, hanno come riferimento il sistema comunitario di *Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) o altri sistemi riconosciuti a livello europeo o internazionale.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità o dell'ambiente.

Si ricorda che, qualora la partecipazione alla gara sia subordinata al possesso di certificazioni che attengono a requisiti soggettivi, cioè riferite ad uno *status* dell'impresa quale, ad esempio, la qualità o le caratteristiche del processo produttivo e organizzativo della stessa, la certificazione deve essere posseduta, in caso di partecipanti con raggruppamento temporaneo d'impresa, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e, in caso di consorzi, anche dalle consorziate designate come esecutrici del servizio (cfr. pareri Avcp di precontenzioso 19 dicembre 2012, n. 206 e del 16 giugno 2010, n.119).

E' infine prevista, per le forniture, la possibilità che la stazione appaltante richieda ai concorrenti dei campioni di prodotto, descrizioni o fotografie dei beni da fornire di cui all'art. 42, comma 1, lett. l), del Codice. La richiesta di campioni può essere motivata in relazione alla necessità di verificare, sin dalla fase di gara, che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti prestazionali e funzionali previsti nel capitolato. Tuttavia, qualora trattasi di forniture di che comportano un impegno economico o un investimento rilevante da parte delle imprese (si pensi, ad esempio, alla fornitura di mezzi, veicoli o apparecchiature medicali), la richiesta deve essere attentamente valutata al fine di non porre a carico dei concorrenti oneri sproporzionati rispetto ai fini da conseguire.

17. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il paragrafo 14 "Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte" disciplina le modalità con cui devono essere presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte.

Si richiama, infine, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica ovvero la necessità di inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

18. Contenuto della Busta A – documentazione amministrativa

Conformemente al principio espresso nell'atto di determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, nel modello di disciplinare di gara è previsto, a pena di esclusione, l'obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall'art. 38, comma 1, del Codice. In tal senso si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5023) secondo cui, nelle procedure ad evidenza pubblica, l'omissione delle singole dichiarazioni previste dall'art. 38 del Codice rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l'esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito.

In merito al contenuto delle dichiarazioni, in conformità a quanto espresso in precedenza dall'AVCP, è stata prevista una specifica attestazione in relazione a ciascuna delle condizioni soggettive indicate dalla norma. In particolare, con riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, nel modello di disciplinare si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche quelle per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione. L'obbligo in questione prescinde, infatti, da una qualsiasi valutazione che il dichiarante possa compiere, in ordine alla gravità del reato ascrittogli o del pregiudizio penale riportato, in quanto tale giudizio si risolverebbe nella privazione, in capo alla stazione appaltante, di conoscenze indispensabili per decidere in ordine alla incidenza del precedente riportato sulla moralità professionale e sulla gravità del medesimo. Tale obbligo viene meno soltanto nelle ipotesi indicate dal legislatore, ossia quando il reato commesso sia stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna e nei casi in cui sia intervenuta la riabilitazione o la revoca della condanna (cfr. determinazioni del 16 maggio 2012, n. 1 e del 12 gennaio 2010, n. 1).

In relazione al requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 38, si rammenta che, in conseguenza della novella introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 835, convertito, con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, l'effetto preclusivo alla partecipazione non si verifica nell'ipotesi di cui all'art.186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel seguito, legge fallimentare), introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del medesimo testo normativo, ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, qualora il concorrente produca, a fondamento della propria affidabilità economica, la documentazione indicata dal medesimo art.186-bis.

Nel modello di disciplinare sono, pertanto, indicati i documenti da produrre e le dichiarazioni da rendere al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla citata norma. Tra le condizioni che consentono al concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale di partecipare è prevista, tra le

altre, l'indicazione, in sede di offerta, di una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara che assuma in solido la responsabilità dell'esecuzione del contratto.

Nel modello è indicato il contenuto delle dichiarazioni da rendere in riferimento a tale adempimento, con la precisazione che, ai fini dell'operatività dell'istituto, non è consentito che l'impresa ausiliaria sia, a propria volta, in concordato preventivo con continuità aziendale, venendosi altrimenti a violare il divieto di avvalimento c.d. "a cascata" recentemente riaffermato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832).

Il modello tiene conto, altresì, delle modifiche al citato art. 186-bis, introdotte dalla 1. 21 febbraio 2014, n. 9 in sede di conversione del d. 1. 23 dicembre 2013, n. 145, a norma della quale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alle procedure di gara sia gli operatori già ammessi al concordato sia quelli che hanno depositato il ricorso a detta procedura previa, in questo caso, autorizzazione del Tribunale competente.

In merito all'individuazione dell'ambito soggettivo degli obblighi dichiarativi, in conformità all'orientamento espresso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si precisa che l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 38, sussiste anche per gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (cfr. C.d.S. ad. plen. 4 maggio 2012, n. 10 e 7 giugno 2012, n. 21), mentre, in relazione ai requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter), si precisa che nel caso di società di capitali in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci (C.d.S ad. plen. 6 novembre 2013, n. 24).

Riguardo, infine, ai procuratori speciali – in aderenza a quanto affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, viene prevista la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere le relative dichiarazioni, fermo restando che il concorrente dovrà indicare, tra i soggetti nei cui confronti deve essere verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, anche gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, così come è previsto al paragrafo 15.3, lett. b), del modello di disciplinare.

Tra le altre dichiarazioni da produrre all'atto di presentazione dell'offerta si evidenziano, infine, quelle relative all'accettazione delle eventuali particolari condizioni di esecuzione del contratto di cui all'art. 69 del Codice, dei protocolli di legalità e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento eventualmente adottato dalla stazione appaltante – prescrizione, quest'ultima, inserita sulla base dell'indicazioni fornite da questa Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione 11 settembre 2013, n. 72.

19. Contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa

Il paragrafo 16 contiene indicazioni generali circa il contenuto della busta "B-Offerta tecnico-organizzativa", che dovranno essere specificati e articolati dalla stazione appaltante in relazione al caso specifico, fornendo degli esempi quali una relazione tecnica dei prodotti/servizi offerti. Viene specificando che, in ogni caso, la proposta tecnico-organizzativa del concorrente deve essere formulata con riferimento ai criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante.

Si evidenzia, infine, la facoltà per stazione appaltante di prevedere che la relazione tecnica sia sviluppata entro un certo numero di pagine; tuttavia, tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara (cfr. parere di precontenzioso dell'Avcp del 16 giugno 2010, n. 119).

20. Contenuto della busta C - offerta economica

Il paragrafo 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta "C-offerta economica". Nella busta deve essere contenuta l'offerta economica, predisposta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, nella quale devono essere riportati il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerti, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice, che l'impresa ritiene di dover sostenere.

Un esempio di modalità di presentazione dell'offerta economica è illustrato nell'allegato 1 al disciplinare. In esso il concorrente riporta, oltre alle generalità del soggetto/soggetti che sottoscrive/sottoscrivono l'offerta, il prezzo complessivo ed il ribasso offerti ed una serie di dati, potenzialmente utili per gli appalti di servizi, relativi alla composizione del prezzo, ed in particolare il numero del personale impiegato, la qualifica, il livello, la retribuzione per ciascun livello, il costo complessivo della manodopera, i costi per i prodotti, macchinari e attrezzature e i costi della sicurezza di cui al suddetto art. 87.

21. Procedura e criterio di aggiudicazione

Il paragrafo 18 rubricato "Procedura e criterio di aggiudicazione" disciplina la procedura con cui si determina l'aggiudicazione del contratto. In esso è inserito il sotto-paragrafo denominato "Operazioni di gara", nel quale è riportata la sequenza delle operazioni di gara. Tali operazioni hanno inizio con la prima seduta pubblica, dedicata alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all'apertura della documentazione amministrativa, proseguono con il sorteggio ai sensi dell'art. 48 del Codice, con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, con la lettura dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione delle stesse e, infine, con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Le ultime operazioni di gara riguardano la verifica di anomalia dell'offerta, la

formazione della graduatoria di gara e l'individuazione dell'offerta migliore. I dettagli di tali ultime operazioni sono riportati nel disciplinare ai sotto-paragrafi 18.6.

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo. Si noti che tale criterio appare centrale per il legislatore comunitario (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24), il quale suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte non solo sulla base del prezzo ma anche tenendo conto di uno o più fattori qualitativi⁶. A seconda del servizio o del prodotto da acquisire, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita, per esempio l'offerta di servizi di consulenza/formazione ovvero di sostituzione, riparazione o manutenzione, o, ancora ad elementi di natura ambientale o sociale (cfr. considerando 93 della direttiva). Anche nel caso in cui l'offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'art. 68. E' auspicabile che le stazioni appaltanti tengano presente tale approccio al fine di minimizzare non solo i costi (immediati) di acquisizione del bene/servizio ma anche i costi (futuri) di utilizzazione, quali i costi connessi ai consumi di energia e di altre risorse, alla manutenzione, alla raccolta e riciclo delle materie utilizzate e, più in generale, ai costi imputati alle c.d. "esternalità ambientali", come l'inquinamento, legate all'utilizzo dei prodotti/servizi.⁷

Come si evince dalle disposizioni richiamate, il criterio del massimo ribasso non è cancellato formalmente, dal momento che la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo ma il suo utilizzo, in seno alla nuova direttiva, ne risulta drasticamente ridimensionato, dandosi preferenza al rapporto qualità/prezzo (corrispondente allo storico criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e suggerendosi, in ogni caso, un approccio costo/efficacia qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del prezzo o del costo.

Con riferimento al metodo per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di semplificare le attività di elaborazione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti, è previsto l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore (cfr. paragrafo 18.1).

_

⁶ Ciò è coerente con il principio per primo richiamato dall'art. 2, comma 1, del Codice, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici "deve garantire la qualità delle prestazioni".

⁷ La direttiva prevede, peraltro, che anche nel caso in cui sussistano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (cfr. considerando. 93 della Direttiva 2014/24).

Si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di utilizzare uno degli altri metodi di cui al punto I) del medesimo Allegato P, quali i metodi AHP, TOPSIS, o altri metodi multicriteri/multi-obiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica.

Come già illustrato dall'Avcp nella determinazione del 24 novembre 2011, in conformità all'art. 1, comma 2, del Codice, l'offerta economicamente più vantaggiosa consente di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, quali i criteri ambientali e sociali; tra questi ultimi possono considerarsi i criteri sociali di cui al d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri tecnici di natura qualitativa, il modello riporta alcuni dei metodi di assegnazione dei coefficienti indicati nell'Allegato P, quali ad esempio, il confronto a coppie basato sulla scala semantica e la matrice triangolare o l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della commissione di gara secondo la procedura prevista all'Allegato G al Regolamento (a cui l'Allegato P rimanda). Anche in questo caso si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere uno dei due criteri riportati nel disciplinare ovvero uno degli altri criteri indicati al punto II) del medesimo Allegato P.

Qualora la stazione appaltante volesse inserire dei criteri tecnici aventi natura quantitativa, cioè misurabili attraverso un valore numerico, dovrebbe ricorrere alla formula V(a)i = Ra/Rmax, di cui al punto II), lett. b), dell'Allegato P. Per la valutazione dell'elemento prezzo, la stazione appaltante può utilizzare la formula poc'anzi citata ovvero la formula bilineare di cui all'Allegato P.

Al fine di orientare la scelta delle stazioni appaltanti, occorre evidenziare che la formula bilineare di ha la caratteristica di comprimere i coefficienti assegnati all'elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente X fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Per diminuire l'importanza dell'elemento prezzo è necessario utilizzare un coefficiente X elevato (0,85 o 0,90).

In generale, si ritiene che la formula bilineare sia particolarmente indicata per alcuni servizi (o forniture) nei casi in cui si voglia evitare un'eccessiva competizione sul prezzo (cfr. determinazione dell'Avcp del 24 novembre 2011, n. 7 e Bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1). Nel regolare la distribuzione degli incentivi competitivi tra prezzo e qualità, qualora quest'ultima fosse preponderante, la stazione appaltante potrebbe rafforzarne il peso fissando un coefficiente X pari ad almeno 0,85.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di procedere alla c.d. "riparametrazione" qualora nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico previsto nel bando di gara. L'opportunità della riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga

il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (cfr. C.d.S., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716).

Come precisato in occasione del bando-tipo n. 1/2014 sui servizi di pulizia, qualora la stazione appaltante inserisca una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la riparametrazione dei punteggi non deve comprendere quelli dei concorrenti che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo. Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate. E' necessario, inoltre, che la riparametrazione sia effettuata successivamente alla verifica di anomalia delle offerte, al fine di evitare un artificioso superamento dei "4/5" del punteggio tecnico-economico previsto dall'art. 86 del Codice. Contrariamente, infatti, potrebbe verificarsi una situazione nella quale una o più offerte che superano i 4/5 del punteggio economico, ma non anche i 4/5 del punteggio tecnico, superino la soglia di anomalia per la mera applicazione della riparametrazione che, come noto, ha l'effetto di "aumentare" i punteggi tecnici delle offerte, attribuendo alla migliore il punteggio massimo e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto. Qualora la stazione appaltante preveda sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico che la riparametrazione, la successione delle operazioni di gara dovrebbe essere la seguente:

- 1) valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- 2) esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
- 3) valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi dopo la fase sub 2);
- 4) calcolo della soglia di anomalia;
- 5) esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- 6) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase sub 5);
- 7) applicazione della riparametrazione;
- 8) formazione della graduatoria di gara.

In assenza di soglie di sbarramento, la sequenza delle operazioni è la stessa senza le fasi sub 2)-3).

Per approfondimenti in tema di soglia di sbarramento e riparametrazione si rinvia a quanto già indicato dall'Avcp nelle determinazioni del 10 ottobre, 2012, n. 4 e del 24 novembre 2011, n. 7.

22. Verifica di anomalia delle offerte

In merito alla verifica di congruità delle offerte, il disciplinare richiama, in primo luogo, l'art. 86, comma 2, del Codice, in base al quale "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara."

Quanto al procedimento da seguire, nel disciplinare viene riportata la disciplina dettata dall'art. 88 del Codice nonché quella dell'art. 121 del Regolamento. Infatti, l'art. 284 del Regolamento stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture si applica quanto previsto per i lavori pubblici dall'art. 121. Tale disposizione stabilisce che "nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6."

In base alla norma in esame, il soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia è individuato nella figura del responsabile del procedimento, il quale potrà avvalersi della commissione di gara, qualora costituita, o degli uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante (cfr. anche C.d.S., adunanza plenaria del 29 novembre 2012, n. 36).

Quanto al merito della verifica, si evidenzia che le giustificazioni alle offerte presentate possono riguardare vari elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli indicati nell'art. 87, comma 2, del Codice, relativi al metodo di prestazione del servizio, alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi. Su tale aspetto, il disciplinare contempla la facoltà per la stazione appaltante di prevedere l'inserimento dei giustificativi all'offerta presentata già nella busta A, fermo restando che, la mancata presentazione anticipata della documentazione da parte del concorrente non costituisce causa di esclusione della gara.

Sempre in tema di contenuto della verifica, come chiarito più volte dall'Avcp e dalla giurisprudenza in materia (cfr., ad esempio, parere di precontenzioso dell'Avcp del 20 ottobre 2011, n. 189), le tabelle relative al costo del lavoro hanno un valore meramente ricognitivo del costo formatosi in un certo settore merceologico e che il mancato rispetto dei minimi previsti non determina l'automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di redditività della prestazione. Sono, quindi,

inammissibili clausole che prevedono l'esclusione automatica di offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al parametro stabilito nelle tabelle ministeriali, ritenendo necessario, anche alla luce del contraddittorio previsto dall'art. 88, comma 4, del Codice, consentire all'impresa di fornire le proprie giustificazioni in relazione ai vari elementi che compongono il prezzo, compreso il superamento dei limiti tabellari di cui sopra.

Per maggiori dettagli sul tema della verifica di congruità e delle offerte anormalmente basse, si rinvia alle linee guida contenute nella determinazione dell'Avcp dell'8 luglio 2009, n. 6.



VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture

Bozza di schema di disciplinare di gara

Sommario

IST	RUZIONI SINTETICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO	3
A.	Informazioni da riportare in base alle specifiche esigenze	3
В.	Ipotesi alternative	3
C.	Cause di esclusione	3
D.	Parti facoltative	3
E.	Parti vincolanti	4
F.	Testi disposti su colonne	4
Prei	messe	2
1.	Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	3
2.	Soggetti ammessi alla gara	
3.	Condizioni di partecipazione	
4.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	3
5.	Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	
6.	Chiarimenti	4
7.	Modalità di presentazione della documentazione	5
8.	Comunicazioni	6
9.	Subappalto	6
10.	Ulteriori disposizioni	7
11.	Cauzioni e garanzie richieste	8
12.	Pagamento a favore dell'Autorità	10
13.	Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativo	/a1(
14.	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	13
15.	Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	14
16.	Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"	25
17.	Contenuto della Busta "C - Offerta economica"	25
18.	Procedura di aggiudicazione	26
18.1	. Criterio di aggiudicazione	26
18.2	. Operazioni di gara	27
18.3	. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A	28
18.4	. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta B	30
18.5	Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta C	32
18.6	. Verifica di anomalia delle offerte	33
19.	Definizione delle controversie	35
20.	Trattamento dei dati personali	35
[ES	EMPIO DI] ALLEGATO 1	36
[ES	EMPIO DI] ALLEGATO 2	40
Es a	di tabella contenete elementi di criteri e sub criteri tecnici di valutazione	40

ISTRUZIONI SINTETICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

A. Informazioni da riportare in base alle specifiche esigenze

Le parti indicate in corsivo sono liberamente compilabili in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono spesso contenuti esempi o fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo paragrafo da parte delle stazioni appaltanti.

--- esempio ---

... avere validità per ... [almeno 180 gg / ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta] ... giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Sono, parimenti, liberamente compilabili le tabelle di cui agli allegati 1,2,3, al disciplinare di gara, il cui contenuto è meramente esemplificativo.

B. Ipotesi alternative

Le ipotesi alternative sono segnalate da una parentesi graffa a sinistra contenente una formula che invita il redattore del bando a scegliere tra diverse ipotesi che sono intervallate dall'avviso "[o in alternativa]"

--- esempio ---

Nella redazione del bando/disciplinare scegliere una opzione

Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[o in alternativa]

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

C. Cause di esclusione

Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari ed evidenziate con il simbolo "▶" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

--- esempio ---

▶ Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

D. Parti facoltative

Prima della parte facoltativa è inserita, in grassetto tra parentesi quadre, un'indicazione del tipo "[Facoltativo]", "[Se richiesti requisiti di fatturato]", "[In caso di avvalimento]", etc., nella quale è anche specificato il paragrafo/paragrafi cui l'indicazione si riferisce.

[Facoltativo: f)]

f) certificazione di qualità[indicare il/i tipo/i di certificazione idonei, proporzionati e pertinenti ai servizi/forniture da affidare; esempi...... Etica (SA 8000); UNI EN 14000; BS OHSAS 18000;]......., o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

--- esempio ---

[Facoltativo: 5.2 e 5.3]

- 5.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

E. Parti vincolanti

Le restanti parti, indicate con carattere normale, sono vincolanti nel senso indicato nella nota illustrativa.

F. Testi disposti su colonne

I commi disposti su colonne ed in un riquadro, come il seguente esempio, sono relativi a profili tipici delle gare per contratti di servizi (prima colonna) o gare per contratti di forniture (seconda colonna); le clausole indicate saranno pertanto vincolanti per i relativi bandi, mentre dovranno essere opportunamente integrate nel caso di appalti misti.

--- esempio ---

Servizi Forniture

1.2 La durata dell'appalto è di ...[mesi/anni...], dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]...

1.2 La fornitura dovrà essere effettuata ...[indicare i termini per l' esecuzione della fornitura es. 30 giorni; es con cadenza quindicinale secondo quanto specificato del capitolato descrittivo prestazionale ...]..., dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]

Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della nota illustrativa.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... [sintetica descrizione del/i servizi o fornitura oggetto dell'appalto] ...

Pr	е	m	e	S	S	e
----	---	---	---	---	---	---

-									
prod l'uff ai d altro ogg	anziale, o cedura ficio/ripar ocument e ulterior etto dell'	di di rtizione, i da pre i inform appalto	e le norme int gara inde /articolazione) esentare a corn nazioni relative	egrative a etta d l, alle m redo della e all'appa servizi/for	al bando rel a[indicare odalità di co stessa e all Ito avente a	gara di cui cos ative alle moda la staz ompilazione e p a procedura di d oggetto o/i, ecc.], con	alità di pa vione presentaz aggiudic [sintetico	ortecipazione appaltante ione dell'offe azione nonch a descrizione	alla erta, ié le dell'
					=	con delibe		contrarre errà media	del
artt è st com	. 54, com ato[nmittente n	ma 2, e indicare http// , suli	e 83 del d.lgs. 1 e tutti gli estr Vwww	12 aprile 2 emi di pu , sulla fficiale de	2006, n. 163 bblicazione Gazzetta	icamente più v (nel prosieguo del bando es: Ufficiale dello ca Italiana del	o, Codice) pubblica a Comun	. Il bando di ¡ to sul profilo ità europea	gara del del
[Fac	oltativo]	Ī							
II pr	ogetto è	stato vo	alidato						••••
II 	_		_			/consegna			è
•••••									è
CIG.									è

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice è *il/la[nome e cognome ed indirizzo mail]*

[Nel caso di appalto di importo superiore a 500.000 euro o negli altri casi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b), del Regolamento]

Il direttore dell'esecuzione è ... [indicare il nominativo o i termini per la comunicazione del nominativo; es. alla firma del contratto ...].

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: ... [specificare]

Tabella 1 – Esempio di tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto nel caso di servizi e di appalti misti

Descrizione attività	principale/accessoria [indicare eventualmente con P le attività principali e con A quelle accessorie]	CPV

Tabella 1bis – Esempio di tabella descrittiva dell'oggetto dell'appalto nel caso di forniture

Descrizione beni oggetto della fornitura	note	CPV

Servizi

1.2. La durata dell'appalto è di ...[mesi/anni...], dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]...

Forniture

- 1.2 La fornitura dovrà essere effettuata ...[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. 30 giorni; es con cadenza quindicinale secondo quanto specificato del capitolato descrittivo prestazionale...]..., dalla data di ...[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]...
- 1.3. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € ...[in cifre]..., ...(euro.....[in lettere]...)], più oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...), per un totale di € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...)].

[Facoltativo 1.4]

[Servizi]

1.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi anni dalla sottoscrizione contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro... [in lettere]...)....

[Forniture]

1.4 La stazione appaltante si riserva ove ricorrano le previsioni di cui all'art. 57 comma 3, lett. b), del Codice, di richiedere forniture complementari per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...)

[Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1.4, in caso di servizi, inserire la seguente prescrizione: 1.5]

1.5. Pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a € ... [sommare l'importo/i evidenziato/i al paragrafo 1.4. con quello a base di gara di cui al paragrafo 1.3] [in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...).

[Facoltativo: 1.6]

1.6. Ai sensi dell'art. 69 del Codice ...[inserire le eventuali clausole relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto;

Esempio: al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

Inserire eventuali altre clausole ad esempio: l'inserimento di particolari categorie di soggetti svantaggiati, adozione di particolari modalità di esecuzione, o il loro divieto, dettate da motivi ambientali, ecc.]...

1.7. L'appalto è finanziato con ...[descrivere le fonti di finanziamento]...

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio / della fornitura, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice, dalla clausola di revisione prezzi prevista dall'art. ...[indicare numero dell'articolo in questione del contratto].... dello schema di contratto allegato.

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
 - 2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.
- 2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
 - 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - 3) ▶le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- 3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- 3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione ...[indicare con precisione gli estremi della documentazione di gara: tipologia, numero e data]... è disponibile sul sito internet: http://www ...[indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]

[Facoltativo: 5.2 e 5.3]

- 5.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

[Facoltativo: da 5.4 a 5.9]

- 5.4. ► Il sopralluogo su ...[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture...] è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 5.5. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono[

 descrivere modalità; es. inviare alla stazione appaltante, non oltre giorni dalla

 data di pubblicazione del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica/

 PEC/FAX....., una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi

 dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare

 l'indirizzo di posta elettronica/ PEC FAX, cui indirizzare la convocazione].
- 5.6. Il sopralluogo verrà effettuato nei [descrivere modalità; es. soli giorni stabiliti dall'stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione- ed anche; es nei seguenti luoghi: ...(totalità o siti rappresentativi)... es: in forma collegiale/individuale con la presenza di tutti/del singolo concorrenti/e che ne abbia/no fatto richiesta].......
- 5.7. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.8. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
- 5.9. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.

6. Chiarimenti

- 6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di ...[FAX/ posta elettronica/PEC ...]., almeno ...[indicare numero dei giorni, es. 10]... giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno ...[indicare numero dei giorni coordinato con il termine di cui il comma precedente, e comunque non inferiore a 6]... giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http://www.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

[Facoltativo: 7.5]

- 7.5. La/e dichiarazione/i ...[specificare quale/i]... potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www. ...[indicare indirizzo completo delle pagine relative]... .
- 7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- 7.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro ... [cifre (...), lettere (....)]

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82.

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo [scegliere uno o più dei mezzi di seguito indicati: domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC, numero di FAX indicati dai concorrenti]. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del *servizio/fornitura* che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Nella redazione del bando/disciplinare scegliere una opzione 9.3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

[o in alternativa]

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. Ulteriori disposizioni

Nella redazione del bando/disciplinare scegliere una opzione 10.1. Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di *una/due* sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[o in alternativa]

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

- 10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per ...[indicare il numero dei giorni; (almeno 180 giorni)]... dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta ossia, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito alla pagina
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di ...[indicare il numero dei giorni; (almeno 35 giorni)]... giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

[Dal 1° gennaio 2016]

- 10.6. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[Qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richiesti particolari autorizzazioni o iscrizioni: 10.8]

10.8. Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesta ...[inserire il tipo di iscrizione richiesta es. iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali], pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa... [...indicare estremi dell'autorizzazione/iscrizione...].

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a ...[2% o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 75 del Codice] ... dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad €[in cifre]......, ... (euro......[in lettere].......) e costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. in contanti, con versamento presso ...[indicare gli estremi per il deposito]....;
 - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
 - 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
 - 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

[Facoltativo: 3-4-5]

- 3) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori [......] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) avere validità per ...[giorni almeno 180 gg. ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata nel precedente paragrafo 10.3]... dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 8) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 11.4. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
- 11.5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
- 11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- 11.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'Autorità

▶ I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad €[in cifre] ... (euro......[in lettere]......) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP del[es., 21 dicembre 2011 - in caso di nuove indicazioni da parte dell'Autorità, indicare la relativa deliberazione]... ▶ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- 13.1. ►I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
 - 1) ...[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; Iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato]...

[Facoltativo: 2)]

2) ► fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € ...[in cifre]..., ... (euro...[in lettere]...) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

[Facoltativo: 3)]

3) ► fatturato specifico per servizi/forniture di ...[specificare la tipologia dei servizi/forniture]... riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €[in cifre]....., ... (euro.....[in lettere]......) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;

[Facoltativo: 4)]

4) ▶almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice;

[Facoltativo: 5)]

5) ▶ esecuzione negli ultimi tre anni di n. [indicare il numero/tipologia di servizi/forniture analoghi presso enti pubblici o privati e l'importo degli stessi richiesti: es. esecuzione nell'ultimo triennio un servizio/fornitura analogo di importo non inferiore a €[in cifre] ... (euro...[in lettere]....)... oppure due/N... servizi/forniture analoghi ciascuno di importo non inferiore a €[in cifre] ... (euro...[in lettere]....)...];

[Facoltativo: 6)]

6) ▶ certificazione di qualità ...[indicare il/i tipo/i di certificazione idonei, proporzionati e pertinenti ai servizi/forniture da affidare; esempi: Etica (SA 8000); UNI EN 14000; BS OHSAS 18000;]...., o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Facoltativo per gli appalti di servizi: 7)]

7) misure di gestione ambientale[indicare il/i tipo/i di certificazione idonei proporzionati e pertinenti ai servizi da affidare richiesti; es. iscrizione EMAS]......, o prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Facoltativo 8)]

8)[indicare eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale idonei, proporzionati e pertinenti rispetto ai servizi da affidare, es. disponibilità di specifici mezzi o attrezzature, qualificazione del personale impiegato, etc.

[Facoltativo per gli appalti di forniture 9 e 10)]

Presentazione di campioni

- 10) ► Certificazione di conformità del prodotto ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. m), del Codice (...indicare tipo di certificazione ...)

[Facoltativo 11]

- 11. ► [indicare eventuali ulteriori requisiti di cui all'art. 42 del Codice, ad es.: indicazione dei tecnici incaricati dei controlli di qualità; indicazione dei titoli di studio professionali o curricula dei soggetti incaricati della prestazione dei servizi; per i servizi, numero medio di dipendenti e dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, ecc....].
- 13.2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 13.3. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 13.4. Per il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 13.1 .1):
 - 13.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
 - a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso ...[indicare tipologia di iscrizione richiesta in relazione al o ai diversi enti di cui si richiede l'iscrizione]

[Se previsti requisiti di fatturato globale/specifico: 13.5]

13.5. Il requisito relativo al fatturato ... [specifico/globale] ... di cui al precedente paragrafo 13.1. 2) e/o 13.1.3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria ... [... indicare l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria; specificare l'eventuale percentuale/altra misura del requisito per la/le mandante/i]...

[Se previste le referenze bancarie: 13.6]

13.6. le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.4) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

[Se previsti servizi/forniture analoghi: 13.7]

13.7. Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5), deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

[Se previste certificazioni di qualità: 13.8]

13.8. *Il/i* requisito/i di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6) e/o 7), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve/ono essere posseduto/i da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio/fornitura. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

- 13.9. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- 13.10. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- 13.11. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. ▶ Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore [...... del giorno, esclusivamente all'indirizzo]. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste
- 14.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, [specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle ore presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in ...]. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura ...[indicare la dicitura che individui univocamente la gara regolata dal disciplinare, CIG, ecc.]..... Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - 1) "A Documentazione amministrativa";
 - 2) "B Offerta tecnica";
 - 3) "C Offerta economica".

- 14.5. ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 14.6. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. ▶domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 15.1.1. ▶ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.1.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. > se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 15.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il

concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

▶ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- a.1. ▶ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
 - 1) ▶attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ▶ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del

- contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) ►attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. ▶ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) ► che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- ▶ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- b) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- e) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

- f) the nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- g) ▶ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- I) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m-ter) but di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- m-quater) ▶ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

 ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3. ▶ a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- 4. ▶ a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

[Facoltativo: 5)]

5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle

- società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- 15.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
 - a. Dindica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
 - b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - c. ▶attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett.
 c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

[Se tra i requisiti di capacità tecnica è prevista l'esecuzione di servizi/forniture analoghi: 15.4]

15.4. ▶attestazione di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi/forniture analoghi ...[inserire la tipologia dei dati descrittivi dei servizi/forniture richiesti, anche adottando una tabella per la presentazione da parte dei concorrenti come la seguente]...

Tabella 2 – [Esempio di tabella contenente la descrizione dei servizi/forniture analoghi]

Anno	Oggetto dell'affidamento	Importo	Committente
[2013]	[descrizione dell'attività]	[euro]	[comune di]
[2013]	[descrizione dell'attività]	[euro]	[spa] .
[2012]	[descrizione dell'attività]	[euro]	
[20]	[descrizione dell'attività]	[euro]	
[20]	[descrizione dell'attività]	[euro]	
[20]	[descrizione dell'attività]	[euro]	

[Se tra i requisiti di capacità tecnica sono previste certificazioni: 15.5]

15.5. ▶ attestazione circa il possesso delle certificazioni richieste ...[indicare gli estremi delle certificazioni]... ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti;

[Se tra i requisiti di capacità economica è previsto il fatturato/globale specifico: 15.6]

15.6. ▶attestazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato...[inserire la tipologia dei dati descrittivi richiesti, ad es., fatturato globale/specifico per la prestazione dei servizi/forniture di ... di € [in cifre] ... (euro......[in lettere]......), anche adottando una tabella per la presentazione da parte dei concorrenti come la seguente] ...

Tabella 3 – Esempio di tabella contenente le informazioni relative al fatturato globale/specifico

Anno	Importo fatturato globale / specifico per servizi/forniture
[2013]	[euro]
[2012]	[euro]
[2011]	[euro]

[Se tra i requisiti di capacità economica sono previste le referenze bancarie: 15.7]

- 15.7. ► a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1 d) del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 15.8. ► in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
 - c. Poriginale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- 15.9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
- 15.10. ▶ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
 - 1. ► dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta.

[In caso di particolari condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1.6: 2]

2. ►accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.6 del disciplinare di gara.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità: 3]

3. ▶ accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo....] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante: 4]

4. ► dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ...[indicare gli estremi del Codice di comportamento]... allegato a ...[indicare allegato o estremi del codice di comportamento]... e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

[Facoltativo: 5]

- 5. ▶si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
- 15.11. ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 15.12. ▶ a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: 15.13]

15.13. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

[Se è previsto il sopralluogo obbligatorio: 15.14]

- 15.14. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
- 15.15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di €[in cifre] ... (euro......[in lettere]......) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.
- 15.16. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.
 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 15.17. ▶a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.18. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.19. ▶ a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 15.20. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 15.21. ▶ dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del *servizio/fornitura* che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- 15.22. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- 15.23. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 15.24. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 15.25. ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.26. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.27. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- 15.28. ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

[Facoltativo: 15.29]

15.29. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di

merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"

- 16.2. ► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
- 16.3. ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1..

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

- 17.1. ▶ Nella busta "C Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello... [riportare i riferimenti del modello/schema/allegato] ... al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) la prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
 - b) li ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
 - c) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice;

[Facoltativo: 17.1 lett. d)]

- d) ▶[eventuali ulteriori specifiche della formulazione dell'offerta] ...
- 17.2. ►L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1..
 - 17.3. L'allegato al presente disciplinare ... [fornire estremi dell'allegato o eventuale altro documento o paragrafo del Capitolato descrittivo prestazionale o del progetto]... riporta i dati tecnici relativi ... [indicare gli elementi cui l'allegato si riferisce; es. all'edificio/edifici oggetto dell'appalto] ... utili per la determinazione dell'offerta, tra i quali ...[es. i dati relativi al personale addetto attualmente operante nel servizio oggetto dell'appalto] ...

[Facoltativo: 17.4]

17.4. All'interno della busta "C-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ... [inserire dicitura : es. "gara per - Giustificazioni"]... .

18. Procedura di aggiudicazione


18.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui...[inserire estremi del paragrafo o allegato in cui sono riportati i criteri di valutazione tecnica...]... mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Tabella 4 – Esempio di tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	[indicare punteggio]
Offerta economica	[indicare punteggio]
TOTALE	100


Tabella 5 – Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore



18.2. Operazioni di gara

- 18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso ... [indicare l'indirizzo] ... il giorno, alle ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo ... [inserire indicazioni: es. presso la medesima sede all'orario e giorno] ... che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC/ fax] ... almeno ...[indicare il numero]... giorni prima della data fissata.
- 18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
- 18.2.4. La Commissione procederà, poi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.
- 18.2.5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

- 18.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 18.2.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
- 18.2.8. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 18.2.9. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 18.2.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio



- 18.2.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
- 18.2.12. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

- 18.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", procede:
 - a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima

- in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
- e) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
 - 1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1 mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo;

[Se tra i requisiti di capacità economica è previsto il fatturato globale/specifico: 2)]

2) quanto al requisito relativo al fatturato [...globale/specifico...] di cui al precedente paragrafo 13.1.2) e/o 13.1.3), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

[Se tra i requisiti di capacita tecnica è richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi: 3)]

- 3) quanto al requisito relativo ai *servizi/forniture* analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5), attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei *servizi/forniture*:
 - i. se trattasi di *servizi/forniture* prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
 - ii. se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

[Se tra i requisiti di capacita tecnica sono previste certificazioni: 4)]

quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6) e/o 13.1.7) mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti;

18.4. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta B

- 18.4.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnico-organizzativa", procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di cui ... [indicare riferimenti dell'allegato/documento in cui sono indicati i parametri; es: vedi esempio di allegato 2]
- 18.4.2. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata:

Nella redazione del bando/disciplinare scegliere una opzione mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;

[o in alternativa]

mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica e della matrice triangolare di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 2].

[o in alternativa]

mediante il metodo ...[...inserire descrizione del metodo...]... di cui al punto II dell'allegato P al Regolamento.

[Se prevista l'attribuzione discrezionale dei coefficienti: 18.4.3]

- 18.4.3. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
 - a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
 - b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
 - c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

[Se previsto l'impiego della scala semantica: 18.4.4]

- 18.4.4. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
 - a) effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui all'Allegato P del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell'allegato G al Regolamento;
 - b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
 - c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;

d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun criterio o subcriterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

[Se previsto l'impiego di un altro metodo di cui al punto II dell'Allegato P al Regolamento: 18.4.5]

18.4.5. ... [indicare il metodo prescelto e le modalità di applicazione] ...

[Qualora si ritenga di introdurre una soglia di sbarramento al punteggio tecnico: 18.4.6]

18.4.6. Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, **saranno esclusi dalla gara** e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione a ... [indicare i criteri su cui applicare lo sbarramento]... siano inferiori a ... [indicare la/le soglie di punteggio...].


[Qualora si ritenga di effettuare la riparametrazione: 18.4.7]

18.4.7. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[Se previsti elementi di valutazione tecnica di natura quantitativa: 18.4.8]

18.4.8. Per la valutazione delle offerte relative ai criteri tecnici di natura quantitativa, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula indicata nella Tabella 6.

Tabella 6: formula per l'attribuzione del punteggio i criteri tecnici di natura quantitativa



18.5. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta C

- 18.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura delle buste "C-Offerta economica", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 18.5.2. La Commissione provvede poi, in seduta riservata, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula[scegliere una tra la formula di cui alla tabella 6 e di cui alla tabella 7].

[Inserire la seguente tabella solo se si è optato nel paragrafo 18.5.2. per la formula in essa contenuta]

Tabella 7 – Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

A max = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

18.6. Verifica di anomalia delle offerte

18.6.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice.

18.6.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di ...[indicare il numero di gg., minimo 15 (quindici)]... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di ...[indicare il numero di gg minimo 5 (cinque)]... giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

[In caso di riparametrazione del punteggio tecnico: 18.6.3]

- 18.6.3. La Commissione, all'esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al precedente paragrafo 18.4.7;
- 18.6.4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento.

19. Definizione delle controversie

Nella redazione del bando/disciplinare scegliere una

opzione

[nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice]

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'AVCP giudiziaria del Foro di (.....), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[o, in alternativa]

[nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice]

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da[indicare il provvedimento]....in data....., mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

[ESEMPIO DI] ALLEGATO 1

MODELLO	bus	ta "C" –	offerta e	economic	a

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio/fornitura

[ESEMPIO DI]

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

II/la sottoscritto/a			
(cognome e nome)			
nato a	(), il	
(luogo) (prov.) (data)			
residente a			()
Via			
(luogo) (prov.) (indirizzo)			
in nome del concorrente "			
con sede legale in			(),
Via		n	·
(luogo) (prov.) (indirizzo)			

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

[Titolare o Legale rappresentante Procuratore speciale / generale
		soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
		(barrare la casella che interessa)
		Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
[Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo:
□ 163/	' 20	Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 106);
		Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
		Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);
		Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006)
		□ costituito
		non costituito;
		Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);
		□ costituito
		non costituito;
[GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)
[_	Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art. 34, d.lgs. 163/2006);
		OFFRE
€ corri	isp	ppalto del servizio/fornitura in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di,(in cifre), (dicasi virgola) (in lettere), ondente al ribasso del%(in cifre), (dicasi virgola virgola per cento)(in lettere), sull'importo posto a base di gara, oneri di sicurezza non

soggetti al ribasso esclusi di €______, __(in cifre), (dicasi ______ virgola

____)(in lettere),

(Facoltativo a))

a) Dettaglio dei costi

Esempio di dettaglio dei costi

N. unità di personale	Qualifica	Livello	N. ore di lavoro	Costo orario	Totale costo manodopera per livello	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
Totale complessivo costo manodopera						€
Costo complessivo dei prodotti					€	
Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari					€	
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)					€	

(Facoltativo b))	
b) ulteriori giustificazioni (art. 87, con	nma 2, del d.lgs. 163/2006)
, lì	
(luogo, data)	Firma
	(timbro e firma leggibile)
	(tillibio e jillila leggibile)

NI	D

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma	per l'Impresa	
(timbro e firma leggibile)		
firma	per l'Impresa	
(timbro e firma leggibile)		
firma	per l'Impresa	
(timbro e firma leggibile)		

- N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
- N.B <u>ogni pagina</u> del presente modulo dovrà essere corredato di <u>timbro della società e sigla</u> <u>del legale rappresentante</u>

[ESEMPIO DI] ALLEGATO 2

Es. di tabella contenete elementi di criteri e sub criteri tecnici di valutazione.

Nr criterio	Nr sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio	Valore criterio	Tipologia Criterio Qualitativo (QL) Quantitativo (QN)
		[indicare criterio]		•••••	
1	1.1	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	1.2	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	1.3	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			·····
	1.4	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			

		[indicare sub criterio]			
	1. n	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
		[indicare criterio]		·····	
2	2.1	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	2.2	[indicare sub criterio]			
	2.3	[indicare sub criterio]			
	2.4	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	2.n	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
		[indicare criterio]		•••••	
3	3.1	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			

	3.2	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	3.3	[indicare sub criterio]			
	3.4	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	3.5	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			·····
	3.n	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	[indicare criterio]				
n	n.1	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			<i></i>
	n.2	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			
	n.n	[indicare sub criterio] Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:			<i></i>